

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 14 febbraio 2012 — SC Mora IPR SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu e Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Sibiu

(Causa C-79/12)

(2012/C 126/11)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

Parti

Ricorrente: SC Mora IPR SRL

Convenute: Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu e Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Sibiu

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 211 della direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che osta all'istituzione di una condizione supplementare (come l'ottenimento, entro un periodo determinato, di un certificato di dilazione del pagamento, alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze), oltre a quella relativa alle menzioni nella dichiarazione IVA a carico dei soggetti passivi, autorizzati a non versare l'IVA dovuta sull'importazione alle autorità doganali.
- 2) Se l'articolo 26, paragrafo 2, gli articoli 28, 30 e l'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a interventi legislativi ripetuti quali quelli previsti al punto 1 e al punto 2 del decreto legge n. 22 del 28 marzo 2007, ovvero al punto 69 del decreto legge n. 106 del 4 ottobre 2007 con cui le disposizioni dell'articolo 157, paragrafo 4, del Codice tributario sono state modificate di modo che solamente a taluni soggetti passivi dell'IVA (che hanno effettuato o si ritiene che abbiano effettuato l'importazione dopo il 15 aprile 2007 e hanno ottenuto il certificato di dilazione del pagamento) tra coloro che si trovano in situazioni identiche (giacché detengono beni in importazione temporanea dal periodo di preadesione) viene concesso di non pagare l'IVA in dogana.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 14 febbraio 2012 — Asociația ACCEPT/Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

(Causa C-81/12)

(2012/C 126/12)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: Asociația ACCEPT

Convenuto: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Questioni pregiudiziali

- 1) Se siano applicabili le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro⁽¹⁾, nel caso in cui un azionista di una società calcistica che si presenta ed è considerato dai mass-media e nella società come il principale dirigente («patron») di tale società calcistica dichiara ai mass-media quanto segue:

«Neppure se dovesse chiudere la Steaua, prenderei in squadra un omosessuale. Le voci sono voci, ma come scrivere qualcosa del genere se non è vero e per di più metterlo in prima pagina... Forse non è vero che è omosessuale (sottolineiamo il giocatore di calcio bulgaro X). E se invece lo fosse? Ho detto ad uno dei miei zii che non credeva né in Satana né in Dio. Gli ho detto: «Ammettiamo che Dio non esista. Ma se esiste? Cosa perdi se ti comunichi? Non sarebbe bene andare in Paradiso?» Mi ha dato ragione. Un mese prima di morire si è comunicato. Che Dio lo perdoni. Non c'è posto per un gay nella mia famiglia e la Steaua è la mia famiglia. Piuttosto che con un gay, è meglio giocare con un giocatore junior. Non si tratta di discriminazione. Nessuno mi può obbligare a lavorare con qualcuno. Come loro hanno dei diritti, anch'io ho il diritto di lavorare con chi mi pare».

«Neppure se dovesse chiudere la Steaua, prenderei in squadra un omosessuale. Forse non è vero che è omosessuale, ma se invece lo fosse? Non c'è posto per un gay nella mia famiglia e la Steaua è la mia famiglia. Piuttosto che avere un omosessuale in campo, meglio giocare con un junior. Non si tratta di discriminazione. Nessuno mi può obbligare a lavorare con qualcuno. Come loro hanno dei diritti, anch'io ho il diritto di lavorare con chi mi pare. Se anche Dio mi dicesse in sogno che al 100 % X non è omosessuale, non lo prenderei! Nei giornali si è scritto fin troppo che è omosessuale. Anche se la ȚSKA me lo desse gratis non lo prenderei! Potrebbe anche essere il più grande attaccabrighe e il più grande ubriacone... ma se è omosessuale non voglio più sentirne parlare».

- 2) In quale misura le dichiarazioni di cui sopra possano essere ritenute «fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta» a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, per quanto attiene alla convenuta S.C. Fotbal Club Steaua București S.A.
- 3) In quale misura sussista una «*probatio diabolica*» se nella causa si inverte l'onere della prova di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e alla convenuta S.C. Fotbal Club Steaua București S.A. sia chiesto di dimostrare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento, in particolare che l'assunzione non è connessa all'orientamento sessuale.
- 4) Se l'impossibilità di applicare la sanzione contravvenzionale dell'ammonda nelle cause di discriminazione dopo la scadenza del termine di prescrizione di 6 mesi con decorrenza dalla data in cui è stato compiuto il fatto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del Decreto del governo n. 2/2001 sul regime giuridico delle contravvenzioni, confligga con l'articolo 17 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, considerato che le sanzioni, nei casi di discriminazione, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

⁽¹⁾ GU L 303, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 17 febbraio 2012 — Procedimento penale a carico di Minh Khoa Vo

(Causa C-83/12)

(2012/C 126/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Imputato nella causa principale

Minh Khoa Vo

Altra parte nel procedimento: Generalbundesanwalt (procuratore generale della Repubblica) presso il Bundesgerichtshof

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 21 e 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)⁽¹⁾, i quali disciplinano il rilascio e l'annullamento di un visto uniforme, siano da interpretarsi nel senso che ostano a una punibilità,

derivante dall'applicazione di norme nazionali, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nei casi in cui gli immigrati irregolari dispongono di un visto, ottenuto, però, traendo in inganno le autorità competenti di un altro Stato membro circa l'effettiva finalità del viaggio.

⁽¹⁾ GU L 243, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Roermond (Paesi Bassi) il 20 febbraio 2012 — Procedimento penale a carico di Jibril Jaoo

(Causa C-88/12)

(2012/C 126/14)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Roermond

Parti

Jibril Jaoo

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 4.17a del Vreemdelingenbesluit del 2000 violi il divieto di verifiche di frontiera o, rispettivamente, di controlli equivalenti a verifiche di frontiera, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice frontiere Schengen⁽¹⁾.
- 2) In caso affermativo, se ciò possa essere invocato anche da cittadini non dell'Unione ovvero da persone senza un titolo di soggiorno in uno Stato membro dell'UE.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1).

Ricorso proposto il 21 febbraio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-90/12)

(2012/C 126/15)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Simonsson e M. Owsiany-Hornung, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia